



**TRIBUNALE DI VITERBO**  
*Esecuzioni immobiliari*

VERBALE D'UDIENZA

**PROCEDURA RG n.**

Oggi 03/04/2024 davanti al Giudice, dott. Federico Bonato, sono comparsi:

È presente per l'attore e per delega del procurato costituito [REDACTED] il quale si riporta all'istanza depositata ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui chiede il pieno accoglimento

Il comparente impugna e contesta ogni avversa deduzione, rilievo e produzione, dacché infondata in fatto e diritto.

Essendo la procedura esecutiva azionata da un soggetto a monte privo dei poteri di rappresentanza, per patente violazione dell'iscrizione al registro ex art. 106 TUB, si chiede adottarsi i provvedimenti di legge, previa sospensione della procedura, essendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora, per i quali si fa espresso rinvio all'istanza versata in atti.

In punto di diritto occorre precisare che l'intervento della corte di cassazione del 18.3.2024, n. 7243, dal tenore, a sommo parere dello scrivente patrocinatore, evidentemente "politico" e/o giustificatorio, è fallace sotto diversi profili di natura giuridica e in contrasto con i principi sanciti dalla medesima Corte di Cassazione a sezione unite, come meglio si dirà.

Nonostante le possibili sanzioni previste per i servicers non iscritti all'albo, il tribunale ha ritenuto che questi potessero comunque agire nella riscossione dei crediti senza implicare necessariamente invalidità degli atti compiuti. Tuttavia, la sentenza interpreta le norme sull'iscrizione nell'albo (art.106 Tub) come non imperative e di natura regolamentare, riguardanti aspetti penalistici, piuttosto che civilistici.

Invero, l'art. 2, comma 6, della l. 130/1999 - a mente del quale l'attività di riscossione può essere svolta dai soli soggetti iscritti all'albo - rappresenta una norma imperativa. Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8472/2022 ha sottolineato che le norme imperative non riguardano solo la struttura o il contenuto dei regolamenti, ma anche quelle che vietano direttamente o indirettamente la stipula di contratti in determinate condizioni. Pertanto, l'art. 106 TUB rientra in queste norme imperative, limitando la stipula di contratti per la riscossione dei crediti ai soli soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari.

La riscossione da parte delle società veicolo è riservata a tali soggetti iscritti, salvo delega ai subservicer. Questo requisito di iscrizione serve a proteggere gli interessi di chi ha acquistato titoli dalle società veicolo, assicurando che la riscossione sia effettuata da professionisti qualificati.

Infine, pur riconoscendo il ruolo normativo della Suprema Corte, lo scrivente contesta il fondamento giuridico di questa particolare ordinanza di una singola sezione, anticipando una





possibile diversa applicazione nelle future decisioni giudiziarie già peraltro proprie di alcune pronunce di giudici del tribunale di merito.

Nessuno per il creditore che deposita note scritte

E' presente il delegato [REDACTED]

Il Giudice

Dato atto, rilevato che [REDACTED] difetta di titolarità sostanziale visto l'art. 106 Tub non risultando iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, sospende l'esecuzione.

Viterbo, 03/04/2024

Il Giudice dell'Esecuzione  
*dott. Federico Bonato*

Firmato Da: BONATO FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b4ae2c4d4b85e7f5b8acc107103f85d5

